

TRIBUNALE DI MASSA

Concordato preventivo in continuità proposto dalla C.E.R.M.E.C. S.p.A.

Consorzio ecologia e risorse di Massa e Carrara S.p.A.

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART 172 L.FALL.

Sommario

PREMESSA.....	2
PRECEDENTI DELL'ATTUALE C.E.R.M.E.C. S.p.A.	5
PRESUPPOSTI DEL CONCORDATO.....	8
CAUSE DEL DISSESTO.....	14
LA PROPOSTA - LE CLASSI.....	15
LA PROPOSTA – L'ONERE CONCORDATARIO PROPOSTO.....	20
LA PROPOSTA – L'ONERE CONCORDATARIO RIDETERMINATO.....	24
IL PIANO DI RISANAMENTO - PREMESSE.....	46
IL PIANO DI RISANAMENTO – ESAME.....	48
IL PIANO DI RISANAMENTO - ELEMENTI DI CRITICITA'.....	52
ANALISI SWOT	55
IL PIANO DI RISANAMENTO – ANALISI DI CONVENIENZA RISPETTO AL FALLIMENTO	56
LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA C.E.R.M.E.C.	63
LE PRECISAZIONI DI CREDITO – LE DICHIARAZIONI DI VOTO.....	64
CONCLUSIONI.....	68

PREMESSA

La C.E.R.M.E.C. S.p.A. – Consorzio ecologia e risorse di Massa e Carrara S.p.A., di qui in avanti anche C.E.R.M.E.C., con sede legale in Massa, via Giovanni Pascoli, n. 33, CF e IVA 00595760455, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. Ugo Bosetti, rappresentata e difesa dal prof. avv. Sergio Menchini, il **22 agosto 2011** ha depositato, presso la cancelleria del Tribunale di Massa, ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

La C.E.R.M.E.C. S.p.A. è una società per azioni il cui capitale sociale è posseduto per il 48% dal Comune di Carrara, per il 47% dal Comune di Massa e per il 5% dalla Provincia di Massa Carrara. La sede legale della società si trova in Massa, via Giovanni Pascoli, 33, mentre lo stabilimento è situato nella zona industriale di Massa Carrara, in via Dorsale.

Come è stabilito nello Statuto, la società ha per oggetto sociale la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (come individuati dall'art. 184 e dagli allegati A, E, D alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 E. SMI), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana e a quelle generali rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale e urbana, al fine di assicurare la tutela e difesa dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, garantendo l'esecuzione dei servizi in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità.

Sebbene le azioni siano interamente possedute da enti pubblici – Comuni di Massa e Carrara e Provincia di Massa Carrara – esaminando lo Statuto e in particolare il suo oggetto sociale si ricava che si è in presenza di una società privata, conformemente, del resto, all’opinione prevalente.

Notisi che non vi sono neppure alcune particolarità che si possono riscontrare in società sicuramente private, nonostante le azioni siano possedute da enti pubblici, e cioè il fatto che, nell’ipotesi in cui lo Stato o gli enti pubblici abbiano partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato dei capitali di rischio, lo Stato può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (art. 2449 c.c.). In tal caso, gli amministratori ed i sindaci e i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall’assemblea. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, rimangono in carica per tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Tuttavia, tali facoltà non sono previste nello Statuto della C.E.R.M.E.C. S.p.A., nella quale gli amministratori ed i sindaci vengono nominati e revocati dall’assemblea ordinaria (artt. 9, 16 dello Statuto), conformemente alla disciplina della comune società per azioni, senza partecipazione di Stato od altri enti pubblici.

Il consiglio di amministrazione è ora composto dai seguenti amministratori: Bosetti Ugo, Presidente, nominato con atto dell’8 luglio 2011; D’Ambrosio Elisabetta, Vicepresidente, nominata con atto del 14 maggio 2010; Benedetti Sauro, nominato con atto del 14 maggio 2010; Delfreo Michele, nominato con

atto del 14 maggio 2010; Tovani Ademaro, nominato con atto del 14 maggio 2010.

Componenti del collegio sindacale sono i sigg.: Munda Bruno, Presidente, nominato con atto del 23 maggio 2008 per la durata di tre anni; Valenti Antonio, Sindaco effettivo, nominato con atto del 23 maggio 2008; Giannarelli Pier Francesco, Sindaco effettivo, parimenti nominato – e come gli altri sindaci per la durata di tre anni – con atto del 23 maggio 2008.

Supplenti sono i sindaci Giorgi Emanuele e Minozzi Enrico, entrambi nominati con atti del 23 maggio 2008.

La società si trova in palese stato di crisi. Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci il 30 luglio 2011, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, evidenzia una perdita di euro 21.017.361,00, mentre dal conto economico alla data del 31 maggio 2011 si ricava una perdita di euro 330.551,00.

In definitiva, al 31 maggio 2011 è stato accertato un patrimonio netto negativo di euro 18.242.000,00.

L'assemblea dei soci il 30 luglio 2011 – atto ricevuto dal notaio Bianchi, reg. a Massa il 30 luglio 2011 n. 4246, rep. n. 125461 – ha conferito mandato al consiglio di amministrazione di procedere alla deliberazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, *ex art. 152 l.fall.*, secondo le condizioni e le tempistiche risultanti dagli allegati 2 e 3.

Il 12 agosto 2011, pertanto, il consiglio di amministrazione della C.E.R.M.E.C. S.p.A. ha deliberato di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e le relative condizioni. La delibera è stata presa con verbale del consiglio di amministrazione redatto dal notaio dr. Scuffari, iscritto a norma dell'art. 2436 c.c. nel registro delle imprese di Massa Carrara.

La C.E.R.M.E.C. S.p.A. ha predisposto un piano industriale, economico e finanziario per la durata di anni otto, sulla cui base è stata presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità con il ricorso dianzi accennato.

Il piano e la relativa documentazione, come stabilisce l'art. 161 l.fall., sono stati asseverati dal dr. Fabio Bascherini. Competente per il procedimento è il Tribunale di Massa, nel cui circondario la società debitrice ha sede legale da oltre un anno.

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo si precisa che la società esercita attività commerciale a sensi dell'art. 1 l.fall. e intende proseguire l'attività di impresa alle condizioni e con le modalità indicate nel piano, procedendo contemporaneamente al risanamento della stessa attraverso la proposta di concordato preventivo.

PRECEDENTI DELL'ATTUALE C.E.R.M.E.C. S.p.A.

Appare opportuno esporre i principali precedenti dell'attuale società in crisi.

In origine fu costituito il Consorzio ecologia e risorse di Massa Carrara, con la denominazione di «Consorzio pubblico per l'eliminazione dei rifiuti di Massa e Carrara» con decreto prefettizio n. 11.100 del 17 maggio 1961. Vi sono state due trasformazioni: la prima da Consorzio speciale tra i Comuni di Carrara e di Massa e la Provincia di Massa Carrara, costituito con il ricordato decreto prefettizio n. 11.100 del 17 maggio 1961, in Azienda speciale consortile, a sensi dell'art. 25, legge 142/1990; la seconda concerne il mutamento da Azienda speciale in Società per azioni, sulla base dell'art. 17, commi 51-57, legge 127/1997, come da verbale di assemblea consortile straordinaria del 3 maggio 2001.

Con tale ultima trasformazione è stata modificata anche la denominazione sociale in “Consorzio ecologia e risorse di Massa e Carrara”.

Inizialmente, l'impianto industriale di C.E.R.M.E.C. S.p.A. veniva configurato come impianto di incenerimento con annessa discarica, trasformato negli anni ottanta in impianto di compostaggio.

Nell'anno 2000 hanno avuto inizio i lavori sull'impianto principale per adeguarlo alle nuove esigenze della collettività, mediante una rifunzionalizzazione dello stesso secondo le più recenti norme di legge (nel febbraio 1997 è stato emanato il d.lgs. 22/97, c.d. decreto Ronchi, che recepisce le direttive comunitarie in materia di rifiuti).

La rifunzionalizzazione è avvenuta nel segno della realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti (TMB) e di sviluppo del compostaggio di qualità delle raccolte differenziate. L'opera è terminata nel 2005.

Nel febbraio del 2006 e del 2007, con la locazione di nuove aree (compendio di via Longobarda) e l'acquisizione del ramo di azienda della società Essebi, C.E.R.M.E.C. S.p.A. ha proceduto ad ampliare le aree produttive e a sviluppare nuovi segmenti di attività. Così si sono create le condizioni per migliorare le attività produttive concernenti il compostaggio di qualità, la sua commercializzazione (insacchettamento) e la valorizzazione delle raccolte differenziate.

Lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati viene svolto ora per i Comuni soci e per il Comune di Montignoso, dopo la decisione di altri Comuni di conferire le proprie produzioni ad altri impianti esistenti nel territorio della provincia di Massa Carrara.

Per determinate frazioni differenziate (organico, plastica), C.E.R.M.E.C. S.p.A. svolge la propria attività anche per conto di altri enti locali di province limitrofe (Pisa, Lucca, Livorno e La Spezia).

Le attività industriali della C.E.R.M.E.C. S.p.A. si svolgono negli stabilimenti di via Dorsale e di via Longobarda, nella zona industriale di Massa Carrara.

L'azienda risulta associata a Federambiente ed alla Associazione industriali di Massa Carrara; inoltre è socia del Consorzio italiano compostatori, che riunisce aziende pubbliche e private all'avanguardia nel compostaggio di qualità.

Gli impianti, dal novembre 2005, sono certificati sulla base delle norme UNI-EN-ISO 9001:2008 (sistemi di gestione della qualità) e UNI-EN-ISO 14001:2004 (sistemi di gestione ambientale). Il sistema di gestione ha anche ottenuto la certificazione SA 8000 (responsabilità sociale), non rinnovata nel 2008 ed è strutturato sulla base dello standard BS-OHSAS 18001:2007 (sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro).

Il prodotto C.E.R.M.E.C. S.p.A. Verde Bio (ammendante compostato verde, ACV) ha ottenuto il riconoscimento del marchio «Composto di Qualità» rilasciato dal CIC- Consorzio Italiano Compostatori.

Va fatto cenno alla convenzione C.E.R.M.E.C., sottoscritta il 14 ottobre 1992 fra i sindaci di Massa, Carrara, e il Presidente dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della convenzione dai rispettivi enti, con la quale i soggetti stipulanti, tre enti e il legale rappresentante del Consorzio per l'eliminazione dei rifiuti di Massa e Carrara – C.E.R.M.E.C., con sede in Massa, allora via Sforza n. 5 – hanno stabilito di perseguire il fine di una gestione unitaria di tutte le attività dirette allo smaltimento ed eliminazione dei rifiuti, al fine di assicurare la tutela e difesa dell'ambiente, salvaguardia del territorio e difesa dei cittadini. Si

precisano le finalità del nuovo organismo di cooperazione, «dotato di capacità di agire diretta a svolgere attività imprenditoriale, che deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità», che vengono ivi precisate.

È fissata la durata dell'ente dalla data di sottoscrizione della convenzione qui considerata sino al 31 dicembre 2022. Seguono varie altre disposizioni circa il funzionamento, le garanzie del consorzio, l'arbitrato per il caso di controversie e la successione nei rapporti in atto.

PRESUPPOSTI DEL CONCORDATO

Con il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità sono stati depositati n. 19 allegati, precisati nel ricorso medesimo, fra i quali vanno particolarmente considerati il piano economico e finanziario di C.E.R.M.E.C. S.p.A. e la relazione del professionista ex art. 161, terzo comma, l.fall.

Esaminando la domanda, il Tribunale di Massa, valutando i requisiti formali della C.E.R.M.E.C. S.p.A., lo svolgimento della sua attività ed i requisiti sostanziali della società e della sua attività, ha esattamente concluso che la C.E.R.M.E.C. S.p.A è a pieno titolo società di diritto privato, per cui deve reputarsi imprenditore assoggettabile alla legge fallimentare e comunque, anche nel caso in cui si trattasse di società soggetta a liquidazione coatta amministrativa, potrebbe ritenersi del tutto legittima la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, a norma degli artt. 2 e 3 l.fall..

Invero, anche nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo – pag. 2 – si afferma espressamente che la società esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 1 l.fall. ed intende proseguire l'attività di impresa alle condizioni e con le modalità indicate nel piano, al contempo procedendo al risanamento dello

stesso attraverso la proposta concordataria di cui alla domanda di ammissione al concordato preventivo.

La società C.E.R.M.E.C., conformemente al suo statuto, svolge, infatti, attività che possono essere reputate estranee al servizio pubblico e offre prestazioni di servizi anche a Comuni non soci, per cui la sua gestione è solo «prevalentemente» (non esclusivamente) offerta agli enti pubblici soci, a conferma di una indiscussa vocazione commerciale. Può anche notarsi che per l'art. 6 dello statuto la società deve essere a prevalente capitale pubblico locale, non essendo stabilito il possesso delle azioni solo da parte di enti pubblici.

Nonostante l'originaria convenzione dianzi riferita, a seguito delle due trasformazioni ricordate si è oggi in presenza di un modello operativo in cui non vi sono controlli pubblici, vagli preventivi sulle decisioni, né emergono altre caratteristiche che potrebbero indurre a qualificare C.E.R.M.E.C. come società «in mano» degli enti pubblici interessati. Aggiungasi che l'art. 18 dello statuto stabilisce che l'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale viene attribuito per il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Quindi manca in capo alla S.p.A. C.E.R.M.E.C. ogni potere tipicamente pubblicistico, nel senso che tale società non svolge alcuna funzione «pubblica riservata», ad esempio imposizione, riscossione, etc.

Invero considerando la nozione recepita nel nostro ordinamento giuridico dal d. legisl. 25 febbraio 2000, n. 65, art. 2 ed infine dal d. legisl. 17 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 26 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE), si ricava che dell'organismo di diritto pubblico viene fornita la seguente definizione:

“L’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: “ 1) istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

Ciò è stato deciso dalla Cass., Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10068, in *I contratti*, 2011, p. 869 e segg., la quale ha anche precisato che tali tre condizioni debbono sussistere cumulativamente.

Tenute presenti l’attività, le caratteristiche e lo statuto della C.E.R.M.E.C. S.p.A. è di tutta evidenza che tali condizioni non sussistono per cui, oltre il tipo di società per azioni privata regolata dal codice civile, senza neppure le particolarità circa gli amministratori e i sindaci consentite dall’art. 2449 c.c., mancano tutte le caratteristiche e gli elementi necessari, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, per riscontrare un organismo di diritto pubblico.

Ad indiretta conferma di tale conclusione va considerato che la responsabilità di amministratori e sindaci, sebbene nominati dallo Stato o da enti pubblici – ciò che qui non si riscontra – rimane disciplinata dal codice civile. Da tali considerazioni si ricava che l’azione di responsabilità nei confronti dei suoi amministratori è esperibile dalla società previa delibera dell’assemblea, ovvero dai soci nel loro interesse, con diretto beneficio alla società che appartiene alla giurisdizione ordinaria, salva la responsabilità amministrativa di costoro se non esercitino colpevolmente l’azione di responsabilità con pregiudizio al valore

della partecipazione dell'ente che rappresentano, come conseguenza del danno al patrimonio sociale – che resta però un bene della società e non dei soci – della stessa società, anche se a maggioranza pubblica. In tal senso ricordo Cass., Sez.Un., 5 luglio 2011, n. 14655, in *Corriere giuridico*, 2011, p. 1499 e s., ove indicazione di precedenti di dottrina e giurisprudenza.

Il Tribunale di Massa, esaminati il ricorso ed il piano depositato unitamente al ricorso medesimo, ha ritenuto di ammettere la C.E.R.M.E.C. S.p.A. alla procedura di concordato preventivo, delegando alla procedura il Giudice dr. Giovanni Sgambati, nominando Commissari giudiziali il prof. avv. Guido Uberto Tedeschi e il dr. Roberto Marrani e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del **giorno 15 dicembre 2011, ore 10.30**, presso un'aula del Tribunale. Giustamente è stata riscontrata l'esistenza della situazione di crisi ravvisando nella società ricorrente un imprenditore commerciale sottoposto alle procedure concorsuali.

Il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo è stato firmato e depositato in cancelleria il **22 settembre 2011 (allegato n.1)**.

I sottoscritti Commissari giudiziali hanno comunicato l'accettazione della nomina, redatto l'inventario dei beni della società necessari per la prosecuzione dell'attività e lo svolgimento della procedura, tenuto conto che si tratta di un concordato preventivo con continuità aziendale; hanno sottoposto al sig. giudice delegato i libri sociali per la vidimazione (annotazione, sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, che sono stati restituiti alla società debitrice, occorrendo per la prosecuzione della propria attività), hanno effettuato le trascrizioni di rito sui Registri immobiliari.

Come già rilevato, la C.E.R.M.E.C. S.p.A. chiede l'ammissione al concordato preventivo con continuità. Ciò significa che non si mira a pervenire alla

liquidazione della società, ma a proseguire la sua attività con l'eliminazione di quelle circostanze che hanno condotto ad una rilevante crisi aziendale. In generale, circa la riorganizzazione della società si nota che ciò concerne non soltanto gli interessi e l'iniziativa dei sottoscrittori del capitale, che programmano tra di loro l'iniziativa comune, ma anche quelli di una pluralità di soggetti estranei alla compagine sociale e legati alla società da una relazione di interesse qualificata: l'allusione viene fatta ai creditori sociali ed in generale ai terzi intenzionati ad acquisire i beni, il patrimonio, l'attività o il valore. Quindi vi è ampliamento dei soggetti interessati alla riorganizzazione aziendale, laddove, in concomitanza a modificazioni della struttura economico-patrimoniale-finanziaria della società che presentino rilevanza anche al di fuori della compagine sociale, il processo decisionale si apre fisiologicamente a istanze esterne. Il piano di riorganizzazione è lo strumento idoneo a programmare-realizzare i processi di ristrutturazione più penetranti che possono concernere: l'investimento, il patrimonio, il finanziamento, l'organizzazione e l'impresa. Ciò può condurre ad una radicale modificazione organizzativa della società, cioè alla totale rideterminazione del suo assetto patrimoniale, finanziario e corporativo, dal quale scaturiscono innumerevoli ripercussioni modificative delle situazioni giuridiche dei terzi e degli stessi soci, che si appuntano sulla società come «soggetto» e come «organizzazione» (su tali osservazioni v. F. Guerrera, *Soluzioni concordatarie delle crisi e riorganizzazioni societarie*, in *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di Fabrizio Di Marzio e Francesco Macario, Milano, 2010, p. 579 e ss.).

Varie osservazioni in materia di concordato di risanamento o conservativo in Vitiello, *Il concordato di risanamento*, Relazione tenuta al Convegno di studio

sulla gestione concorsuale della crisi di impresa tra legge, prassi ed esigenze di sistema, Gardone Riviera, 2011, p. 16 e ss.

Pertanto è pienamente aderente alla lettera ed allo spirito della riforma della legge fallimentare il presente concordato preventivo con continuità aziendale, avente come scopo il risanamento e la prosecuzione della società, nell'interesse di tutti.

Conformemente, in relazione alla grande impresa pubblica e all'amministrazione straordinaria, si rileva che il Tribunale, nei concordati strumentali al risanamento, non può limitarsi alla comparazione tra la proposta concordataria e le altre alternative di soddisfazione dei creditori attuali, ma deve tenere conto dei profili conservativi elevati dalla legge a rango di interesse pubblico come finalità della procedura; finalità individuate in modo preciso e non generico già nell'art. 1 della c.d. legge Prodi-bis nella conservazione dell'impresa mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali e oggetto di sindacato giudiziario anche in sede di accertamento dei requisiti di apertura della procedura e di conversione della stessa in fallimento, con relativa indagine sul programma. In tal senso v. Fimmanò, in *Le società pubbliche: ordinamento, crisi ed insolvenza*, a cura di Francesco Fimmanò, Milano, 2011, p. 624.

Tali finalità in generale e quelle perseguite con il concordato conservativo o in continuità corrispondono completamente alle finalità generali della riforma della legge fallimentare, per cui il concordato di cui si tratta è pienamente in linea con gli scopi della vigente legge fallimentare.

Tenuto conto di tali finalità e delle proposte concrete per definire la crisi della società, la valutazione dei beni, dell'organizzazione e dell'attività della società

è stata tenuta presente dai sottoscritti Commissari giudiziali nell'ottica della continuità aziendale.

CAUSE DEL DISSESTO

La società C.E.R.M.E.C. S.p.A. ha esposto nel suo ricorso le cause del dissesto, che possono essere così riassunte e condivise.

C.E.R.M.E.C. S.p.A. si trova oggi in stato di insolvenza; detto stato è stato generato nel corso di più esercizi per la totale assenza di correlazione tra costi e ricavi.

In altri termini la società ha da tempo prodotto una gestione antieconomica dove, costantemente, i costi di produzione non erano coperti dai ricavi.

In particolare le quantità trattate e le tariffe praticate ai clienti, prevalentemente i soci Comuni di Massa e di Carrara, non risultavano idonee a sostenere una corretta gestione aziendale; la crisi aziendale è quindi riferibile sia a inefficienza, sia a sovracapacità/rigidità.

L'analisi di bilancio predisposta in sede di ricorso evidenzia lo stato di insolvenza in tutti i *ratios* calcolati: indici di indebitamento, liquidità e solidità che rivelano l'assoluta inadeguatezza delle disponibilità, e persino della totalità dell'attivo, a soddisfare le ragioni creditorie.

Le manifestazioni finanziarie della crisi, costituite dall'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni, derivano, quindi, da problematiche di tipo economico che ne hanno generato un forte disequilibrio.

Tale fenomeno deriva, piuttosto che dalla modesta entità dei ricavi, soprattutto dall'eccessivo ammontare dei costi, che sono dipesi in parte da inefficienza e in parte da una struttura aziendale atta ad esprimere una capacità produttiva assai superiore alla produzione svolta dalla Società, sovradimensionata, quindi,

rispetto a quella sufficiente per generare i ricavi corrispondenti a tale produzione.

In altri termini, i fattori produttivi di cui la società si è dotata, in particolare quelli costituiti dagli impianti e dal personale, sono risultati sovradimensionati rispetto alle esigenze produttive della società, dal che discende che quest'ultima ha sostenuto costi dipendenti dall'acquisizione di fattori produttivi superiori a quelli occorrenti per generare la produzione dei servizi richiesti dal mercato. Ciò è confermato dagli indici di redditività indicati in ricorso, che hanno assunto valori addirittura negativi.

Ne sono derivati risultati negativi di esercizio che – a ben vedere – possono essere determinati in almeno 1,5 milioni di euro per anno, causati solo in parte dagli oneri finanziari.

LA PROPOSTA - LE CLASSI

La società ha predisposto una proposta di concordato preventivo “di continuità” sostanzialmente basata su di un piano industriale che, come riferiremo *infra*, prevede il reperimento della provvista per l'assolvimento dell'onere concordatario mediante apporto dei soci, e mediante l'utilizzo dei flussi di cassa che si genereranno dalla gestione in ossequio alla prosecuzione dell'attività aziendale secondo gli indirizzi strategici del piano industriale di risanamento redatto.

La proposta, ai sensi dell'art. 160 comma 1, lett. c) e lett. d) l. fall. prevede la possibilità di suddividere i creditori in classi, riservando trattamenti differenziati per creditori appartenenti classi a diverse (art. 160 comma 1, lett. c) e lett. d) l. fall.).

La suddivisione in classi deve rispettare e garantire un criterio di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici.

Quanto alla posizione giuridica, i creditori sono stati ripartiti in distinti gruppi tenendo conto di una pluralità di criteri: la sussistenza di un particolare privilegio (e comunque la distinzione tra privilegiati e chirografari), la prededucibilità, la contestazione del credito, la causa contrattuale o extracontrattuale del titolo creditorio, la soggettività stessa del creditore.

Il concetto d'interesse economico omogeneo si è fondato, invece, sulla tipologia dell'attività esercitata dal creditore (ad esempio, fornitore, finanziatore, cliente insoddisfatto), privilegiando la strumentalità della stessa rispetto alla prosecuzione del rapporto negoziale e, dunque, all'esigenza di preservare il *going concern* aziendale.

Il piano concordatario, redatto ai sensi dell'art. 160 l.fall., prevede la formazione dei seguenti gruppi di creditori e delle seguenti classi per i quali è previsto il soddisfacimento nelle seguenti misure:

A) **Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi)**

Questo gruppo di creditori non è stato suddiviso in classi e per gli stessi è previsto il pagamento integrale.

In particolare la proposta contiene l'impegno al pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali.

La proposta prevede, poi, il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali,

da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.

I “creditori prededucibili” sono stati individuati in tutti i creditori che in base al combinato disposto degli artt. 182 quater, comma quarto, e 111, l.fall., sono prededucibili.

Sono “creditori prededucibili” i compensi maturati dai professionisti in funzione della procedura concorsuale in oggetto, quelli spettanti al professionista incaricato di redigere la relazione di cui all’art. 161, comma 3, l.fall., oltre ai crediti sorti in occasione e in funzione del concordato.

Tali crediti, come esplicitamente richiesto in domanda, dovranno essere autorizzati nell’*an* e nel *quantum* dal Tribunale; la società ricorrente li ha inclusi in una partita apposita denominata “oneri di giustizia”, accantonata in complessivi € 1.200.000,00.

Tale previsione appare coerente con le previsioni della legge fallimentare e degli indirizzi emanati dal Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili (COMMISSIONE NAZIONALE DI STUDIO “IL DIRITTO FALLIMENTARE DOPO LA RIFORMA”) – “La prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare“): “ *il concetto di funzionalità coincide con quello di strumentalità, appare ragionevole che l’attività del commercialista o dell’avvocato che effettui attività di consulenza nella predisposizione del piano o del ricorso ex art.161 sia da considerare funzionale al concordato preventivo, consentendo e agevolando l’accesso*

dell'imprenditore a una procedura non fallimentare che gode del favor legislativo con conseguente – ancorché indiretto – vantaggio per i creditori.

Alla qualifica di funzionalità, poi, si accompagnerà il requisito della necessità ogniqualvolta si possa dimostrare l'assenza, in capo alla struttura aziendale, delle competenze e delle capacità necessarie per predisporre il piano concordatario o il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, talché l'intervento professionale del commercialista o dell'avvocato si riveli determinante e insostituibile al fine di garantire l'accesso alla procedura concorsuale.”

B) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall.

Come detto i creditori chirografari sono stati suddivisi in classi nel rispetto delle disposizioni di legge.

Anche alla luce della giurisprudenza maggioritaria la suddivisione in classi:

I) non è stata condotta inducendo trattamenti di preferenza rispetto a creditori titolari di garanzie esterne alla massa concorsuale;

II) è stata realizzata considerando la diversa natura dell'attività imprenditoriale dei vari creditori concorsuali, in particolare la loro diversa propensione al rischio di impresa nonché la differente remunerazione delle diverse tipologie di operazioni negoziali intercorse con ciascuno di essi, proprio in ragione della diversa incidenza del rischio d'insolvenza;

III) prevede trattamenti differenziati dei creditori, in relazione alla loro classe di appartenenza, al fine di rendere più agevole ed immediata la soluzione della crisi e il soddisfacimento dei crediti nell'ottica della salvaguardia dell'integrità aziendale e di una maggiore idoneità della procedura concorsuale alla soluzione della crisi di impresa;

IV) tiene conto, per ciascuna classe e per i relativi creditori in essa ricondotti, della concreta convenienza della procedura di concordato preventivo con continuità rispetto alla, altrimenti inevitabile, procedura concorsuale fallimentare e di liquidazione dell'entità aziendale.

Le classi

Classe 1-creditori strategici): i creditori chirografari appartenenti alla classe

1) sono rappresentati dai “creditori strategici” ai quali viene proposto un soddisfacimento del 75% del credito vantato a titolo di capitale.

Il pagamento è offerto in sedici rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.

Sono stati individuati quali “creditori strategici” tutti i creditori chirografari le cui prestazioni sono ritenute indispensabili per assicurare la continuità aziendale e che sono disponibili, successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, a riprendere i rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. consentendo la prosecuzione dell'attività di impresa.

Classe 2-creditori ordinari): i creditori chirografari appartenenti alla classe

2) sono rappresentati dai “creditori ordinari” il cui pagamento è proposto nel 25% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.

Sono “creditori ordinari” tutti i creditori per i quali la rinnovazione dei rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. non è ritenuta necessaria a

garantire il *going concern* aziendale nonché i creditori residuali non inquadrabili in altre classi.

Classe 3-creditori enti pubblici): i creditori chirografari appartenenti alla classe 3) sono rappresentati dai “creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti” il cui pagamento è proposto nel 20% dell’importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. .

Sono “creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti” tutti i creditori chirografari legati a C.E.R.M.E.C. S.p.A. da una situazione di controllo e/o collegamento o, più in generale, da una identità di natura pubblicistica o di titolarità pubblica – anche non assoluta - del capitale sociale.

LA PROPOSTA – L’ONERE CONCORDATARIO PROPOSTO

Il piano proposto dalla società C.E.R.M.E.C. intende articolarsi con il pagamento dei creditori, come sopra suddivisi, che risultano riepilogati nel prospetto desunto dal ricorso ove è indicato uno stato analitico delle passività sociali suddivise per tipologia e sussistenza di eventuali cause di prededuzione e/o prelazione.

In sintesi:

Stato delle passività

<u>Voce</u>	€	Note
A) <u>Spese di giustizia e prededucibili:</u>		
Spese procedura	1.200.000,00	Nella voce sono inserite, oltre alle prevedibili spese di giustizia, quelle professionali di accesso alla procedura
Oneri fiscali dipendenti da accertamento con adesione	1.347.748,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale spese di giustizia e prededucibili (A)	2.547.748,00	
B) <u>Privilegiati ed equipollenti</u>		
a) Debiti vs./creditori ipotecari	1.105.403,00	Garanzia ipotecaria ex artt. 2852-2855 c.c.
b) Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei	654.027,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.1, cod. civ.
c) Debiti vs./professionisti (fatture ricevute e da ricevere)	78.282,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.2, cod. civ.
d) Debiti vs./artigiani (importo stimato)	149.252,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ.
e) Debiti vs./cooperative agricole e loro consorzi (importo stimato)	80.393,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 e n. 5 bis, c.c.
f) Debiti vs./istituti previdenziali	178.318,00	Privilegio ex art. 2753 cod. civ.
g) Debiti vs./Erario	1.363.451,00	Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. civ.
h) Debiti vs./Enti Locali	47.826,00	Privilegio ex art. 2752, co. 4, cod. civ.
i) Fondo rischi (parte	2.100.000,00	Privilegi diversi

privilegiata)		
l)Debiti per leasing	13.682,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale privilegiati (B)	5.770.814,00	
<u>C) Chirografari:</u>		
C1) Creditori “strategici”		
(75%)		
a) Fornitori		
b) Cassa di risparmio di Carrara	8.719.881,00	
	1.553.236,00	
<u>Totale creditori “strategici”</u>	10.273.117,00	
C2) Creditori “ordinari”		
(25%)		
a) Fornitori		
b) Banche		
c) altri crediti	221.985,00	
d) Fondi rischi (parte chirografaria)	2.150.771,00	
	16.396,00	
<u>Totale creditori “ordinari”</u>	3.490.000,00	
<u>(25%)</u>	5.879.152,00	
C3) Creditori pubblici (20%)		
a) Erreerre	122.400,00	
b)Fornitori – Pubblico e/o sue controllate	138.470,00	
<u>Totale creditori “pubblici”</u>		
<u>(20%)</u>	260.870,00	

Totale chirografari (C)	16.413.139,00
Totale Passivo	
Concordatario (A+B+C)	24.731.701,00

L'onere concordatario stimato dalla ricorrente assomma ad € **24.077.674,00**, importo inferiore a quello indicato nel prospetto di sintesi in € 24.731.701,00 in quanto la continuità aziendale permetterà che i debiti verso dipendenti (a titolo di T.F.R. e accessori), ad oggi ammontanti ad € 654.027,00, vengano soddisfatti unicamente a seguito del verificarsi dei relativi presupposti di esigibilità (licenziamento o dimissioni del dipendente).

I fondi rischi indicati sono capienti per coprire il debito per TFR ed accessori maturato.

Il pagamento dell'onere concordatario è stato previsto in otto anni, dal 2011 al 2019, con utilizzo dei flussi generati dal piano di risanamento di cui si riferirà in seguito.

In dettaglio si riporta nella tabella seguente lo schema dei pagamenti proposti desunto dal detto piano:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
- 710	-3.800	-3.295	- 3.771	-3.563	-3.593	- 1.720	- 1.783	- 1.843	24.078

I flussi di cassa suddetti saranno generati da fonti diversificate:

- ✚ mediante l'apporto dei soci, per l'importo complessivo di 8,5 milioni di euro, temporalmente così ripartiti:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
1.400	1.300	1.200	1.700	1.600	1.300	8.500

☒ mediante l'utilizzo del *cash flow*, pari a 15,704 milioni di euro, che la ricorrente produrrà grazie alla prosecuzione dell'attività e all'attuazione dell'allegato piano di risanamento nel periodo 2012 – 2019, come risulta dalla seguente tabella riassuntiva:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
-690	2.500	2.095	2.071	1.963	2.293	1.720	1.783	1.969	15.704

La somma dell'indicato apporto dei soci e del *cash flow* aziendale ammonta a complessivi 24,204 milioni di euro ed eccede quindi il fabbisogno del concordato dell'importo di 0,126 milioni di euro, che potrà essere utilizzato per fronteggiare eventuali imprevisti, ulteriori rispetto a quelli già considerati.

LA PROPOSTA – L'ONERE CONCORDATARIO RIDETERMINATO

L'aggiornamento della situazione economico-patrimoniale al 21 agosto 2011

I Commisari, di concerto con gli uffici amministrativi, hanno aggiornato la situazione patrimoniale alla data del 21-08-2011, data immediatamente precedente a quella di deposito del ricorso del 22-08-2011.

La situazione patrimoniale al 21-08-2011 è riportata integralmente in allegato alla presente relazione (**allegato n.2**).

La situazione patrimoniale è stata opportunamente riclassificata al fine di distinguere le posizioni antecedenti la domanda di concordato da quelle createsi successivamente.

La situazione economico-patrimoniale alla data del 21-08-2011 evidenzia una perdita di periodo di € 547.722,06 e tiene conto di tutte le integrazioni e rettifiche apportate per i fatti aziendali dovuti al normale svolgimento dell'attività aziendale dalla data del 30 giugno 2011 (data di riferimento della situazione patrimoniale allegata al ricorso) ed il 21 agosto 2011 (data antecedente alla presentazione del ricorso in Tribunale).

Al fine di rideterminare l'onere concordatario sulla base dell'aggiornamento dei dati contabili, gli scriventi Commissari giudiziali hanno ritenuto di dover riferire sui principali accadimenti aziendali dalla data di deposito del ricorso alla data della presente relazione al fine di evidenziarne le implicazioni giuridiche ed economiche.

Verranno anche esaminate le determinazioni assunte dall'azienda e la loro incidenza sia sulla massa dei creditori, sia sull'onere concordatario e la sua sostenibilità in adozione del piano di continuità.

La definizione con accertamento con adesione delle vertenze tributarie per gli anni di imposta 2003-2004-2005 e 2006-2007-2008

In data 11/10/2011, C.E.R.M.E.C., previa presa d'atto del giudice delegato e dei Commissari giudiziali, ha definito in adesione i periodi di imposta 2003, 2004 e 2005 contro pagamento di euro 1.293.803,01 da versarsi in dodici rate trimestrali (quattro anni).

Gli accertamenti tributari avevano avuto origine dal processo verbale di constatazione redatto nel maggio scorso dalla Guardia di Finanza, la cui

vicenda era già stata trattata dalla società in sede di ricorso, per gli anni dal 2003 al 2008. Le violazioni tributarie ivi contestate determinavano imposte dovute per circa 3,7 milioni di euro e di sanzioni per un importo quantificabile in circa ulteriori 4,0 milioni di euro.

Anche per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 C.E.R.M.E.C. ha sottoscritto atto di adesione contro pagamento di euro 1.347.748,00 a titolo di maggiori imposte e sanzioni.

I pagamenti per le prime tre annualità definite (2006-2008) erano previsti nel piano dal 2011 al 2014 (pagina n.40 del ricorso) e risultano già effettuati pagamenti per complessivi € 497.274,14.

L'accertamento con adesione per gli anni 2003-2005, formalizzato successivamente al deposito del ricorso, determina, invece, un esborso di complessivi € 1.405.379,78, con un maggior esborso di € 55.379,91 rispetto all'importo di € 1.350.000,00 imputato nel piano al fondo rischi, ed imputabile alle seguenti annualità:

anno 2011	114.744,99
anno 2012	463.294,66
anno 2013	470.184,06
anno 2014	357.156,07
Totale	1.405.379,78

Le pretese di Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A. ha richiesto a C.E.R.M.E.C. il pagamento dell'importo di euro 15.577.748,40, quale sommatoria dei crediti vantati dalla stessa banca nei confronti di ErreErre S.p.A., società partecipata.

La richiesta è fondata sulla garanzia fideiussoria rilasciata dalla ricorrente per il finanziamento concesso di complessivi € 16.000.000,00 a suo tempo da Unicredit ad ErreErre, finanziamento finalizzato alla realizzazione dell'impianto di produzione di CDRQ.

Tale impianto fu realizzato sul terreno industriale di proprietà C.E.R.M.E.C. concesso in diritto di superficie a ErreErre (Cfr. deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29 dicembre 2008).

La partecipata ErreErre S.p.A. è stata dichiarata fallita in data 22-07-2011.

In merito alla legittimità della richiesta la società, tramite il suo legale, ha formulato precise eccezioni, così riassumibili:

ErreErre ha costituito diritto di pegno sull'impianto a garanzia degli affidamenti concessi, mentre C.E.R.M.E.C. ha concesso garanzia, quale terzo datore di ipoteca, sul terreno ove è ubicato l'impianto;

fu posta in essere da ErreErre una garanzia assicurativa con Assicurazioni Generali S.p.A. (polizza n. 311920077 – Agenzia di Massarosa LU) contro il rischio di incendio per un massimale di copertura di euro 16.400.000,00. Detta polizza indicherebbe quale beneficiario Unicredit;

analoga obbligazione di garanzia, a quanto risulta, è stata assunta dalla società Delca S.p.A., che deteneva una partecipazione rilevante nel capitale di ErreErre al tempo in cui fu erogato il finanziamento da UniCredit;

Delca S.p.A. è stata ammessa dal Tribunale di Pisa ad una procedura di concordato preventivo;

in data 25-07-2011 un incendio dell'impianto di ErreErre ha cagionato ingenti danni per il risarcimento dei quali è stata tempestivamente attivata la suddetta copertura assicurativa;

gli atti rilasciati a Unicredit a firma del Direttore Generale Signor Roberto Vaira sarebbero dallo stesso stati sottoscritti senza averne i poteri.

Il legale di C.E.R.M.E.C. ritiene, quindi, che la pretesa avanzata sia da contestare quanto all'*an* e quanto al *quantum*, e qualora le pretese di Unicredit venissero riconosciute fondate in sede contenziosa esse andrebbero collocate nella categoria dei "creditori chirografari ordinari" con soddisfazione nella misura del 25%.

Pur ritenendo apprezzabili le motivazioni esposte dal legale di C.E.R.M.E.C. si ritiene opportuno e prudente integrare il fondo rischi dell'importo complessivo di euro 3.900.000,00 (25% di euro 15.577.748,40) in luogo dell'importo di € 2.750.000,00 già accantonato dalla ricorrente nella domanda di concordato.

L'onere concordatario deve essere incrementato di euro 1.150.000.

Le pretese della BNL S.p.A.

Come risulta dagli atti, C.E.R.M.E.C. s.p.a. intratteneva con la banca in oggetto i seguenti rapporti: a) finanziamento *stand by*; b) mutuo con fondi BEI; c) anticipo su fatture al salvo buon fine.

Il finanziamento sub a) è basato sul rogito notaio Di Fazio del 28 settembre 2006, concernente un finanziamento di euro due milioni concesso dalla banca a C.E.R.M.E.C. s.p.a. per le spese necessarie a completare la bonifica dell'insediamento produttivo posto in Massa, nella disponibilità della

mutuante; per tale mutuo ora rimane a credito della BNL un importo pari ad euro 900.000.

Il rapporto su b) trae origine dal contratto ricevuto dal notaio Di Fazio il 27 dicembre 2007, relativo ad un finanziamento con fondi BEI di euro 2.961.000 concesso alla C.E.R.M.E.C. per le spese ulteriormente necessarie a completare tali attività di bonifica; per tale mutuo ora rimane a credito della BNL un importo di euro 2.405.812,00.

I due contratti di finanziamento considerati prevedono a favore della BNL le seguenti garanzie:

1) per qualunque importo complessivo del quale la banca sarebbe risultata creditrice per capitale, interessi, spese ed accessori in dipendenza del finanziamento, C.E.R.M.E.C. s.p.a. cedeva *pro solvendo* alla banca i crediti da essa vantati o che avrebbe potuto vantare nei confronti del Comune di Carrara per le prestazioni di cui alla convenzione del 14 ottobre 1992 tra C.E.R.M.E.C. S.p.A., il Comune di Carrara, il Comune di Massa e la Provincia di Massa Carrara per la gestione dei rifiuti provenienti dagli utenti residenti nel territorio provinciale, convenzione già ripetutamente considerata nella presente relazione;

2) per l'ipotesi di inadempimento di C.E.R.M.E.C. nel pagamento delle obbligazioni di cui sopra, le somme riscosse per la suddetta cessione potevano:

- essere portate dalla banca direttamente ad estinzione o decurtazione delle esposizioni in essere relative a tali finanziamenti;

- oppure essere trattenute in garanzia dalla banca attraverso il loro deposito sul conto corrente vincolato che C.E.R.M.E.C. S.p.A. aveva costituito in pegno a favore della banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento;

3) in ogni caso BNL aveva facoltà di mettere le somme riscosse per la cessione, in tutto o in parte, a disposizione di C.E.R.M.E.C. S.p.A. (se questa fosse in regola con il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento e con l'adempimento delle altre obbligazioni garantite) senza pregiudizio della validità della cessione.

Oltre tali rapporti, nell'anno 2008 C.E.R.M.E.C. s.p.a. ha pattuito con la BNL la concessione di un'anticipazione bancaria di euro 800.000,00 per il corrispondente salvo buon fine, fattura di pari importo relativa a un conguaglio sui crediti vantati dalla società correntista verso il Comune di Carrara, per le prestazioni svolte nel corso dell'anno 2007 in base alla convenzione di servizio del 14 ottobre 1992.

Nonostante quanto sopra, sulla base delle disposizioni contenute nei due predetti contratti di finanziamento, sui pagamenti effettuati dal Comune di Carrara a favore di C.E.R.M.E.C. S.p.A. BNL ha trattenuto la somma di euro 770.294,00 sostenendo che C.E.R.M.E.C. S.p.A. non avrebbe rimborsato l'importo oggetto di anticipazione bancaria per la fattura sopra citata verso il Comune di Carrara, mentre tale facoltà di «trattenuta», contrattualmente, era prevista, tutt'al più, solo per le causali di credito derivanti dal finanziamento stesso, ma non per altri negozi, quali l'anticipo salvo buon fine di fatture; inoltre la BNL non solo non ha restituito la somma residua a credito della C.E.R.M.E.C. S.p.A., ma trattiene anche l'importo ulteriore di euro 230.665,93 senza alcuna valida giustificazione.

Come rilevato dal legale della C.E.R.M.E.C., per quanto accaduto la controversia con BNL riguarda i seguenti profili:

a) l'inadempimento da parte della banca degli obblighi contrattuali assunti verso C.E.R.M.E.C. con i due predetti contratti di finanziamento;

b) in ogni caso, va accertato che, a norma dell'art. 184 l.fall. ed in quanto la cessione del credito a scopo di garanzia non può determinare alcuna causa di prelazione, BNL è sottoposta al trattamento previsto per la propria classe di appartenenza al ceto creditorio di C.E.R.M.E.C. s.p.a., e cioè non può, in teoria, percepire più del 25% dei propri crediti;

in riferimento alla situazione complessiva dei rapporti tra C.E.R.M.E.C. e BNL, la prima pare creditrice delle seguenti somme:

1) crediti maturati a favore di C.E.R.M.E.C. verso il Comune di Carrara per le prestazioni di cui alla convenzione del 14 ottobre 1992 tra C.E.R.M.E.C. s.p.a., il Comune di Carrara, il Comune di Massa e la Provincia di Massa Carrara per la gestione dei rifiuti provenienti dagli utenti residenti nel territorio provinciale;

2) l'importo di euro 230.665,93 che la BNL tuttora trattiene a seguito dell'illecita compensazione compiuta a danno di C.E.R.M.E.C. S.p.A., come illustrato dalla società nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Sulla base di tali premesse, la C.E.R.M.E.C. S.p.A. ha inviato raccomandata 5 dicembre corrente alla banca preannunciando azione giudiziaria per ottenere l'accoglimento delle domande sostanzialmente innanzi illustrate.

Tutto considerato, l'eventuale credito della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. non può che essere collocato nella classe 2) che prevede il pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 25% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo da versarsi, secondo tale dilazione temporale, a decorrere del termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione *ex art.* 180 l.fall.

La precisazione del credito di Liguria Assicurazioni S.p.A. di euro 3.146.446,11

Liguria Assicurazioni S.p.A., per il tramite del suo legale, ha richiesto l'annotazione del credito potenziale di euro 3.146.446,11 in via condizionata all'avverarsi della condizione del pagamento di detto importo all'ente garantito Regione Toscana.

In data 18-02-2009 e in data 06-05-2009, sono state rilasciate due polizze fideiussorie (n. 55305294 e n. 55305758) da Liguria Assicurazioni S.p.A. dell'importo di euro 2.142.715,74 ciascuna a favore della Regione Toscana in qualità di beneficiario, a garanzia del finanziamento Regionale / Comunitario concesso a ErreErre per la realizzazione dell'impianto di produzione di CDRQ. Anche per questo credito il legale della C.E.R.M.E.C. ha avanzato dubbi di legittimità.

In particolare ha evidenziato:

la validità e l'efficacia nei confronti di Cermec della garanzia asseritamente assunta dalla stessa, in quanto essa non trova ragione in un titolo giustificativo cogente e vincolante nei confronti della Società per una serie di motivazioni legate, soprattutto, alla mancanza di poteri di chi sottoscrisse i contratti.

Il credito reclamato, pur essendo allo stato attuale soltanto potenziale, e da collocarsi nella categoria dei creditori chirografari ordinari con soddisfazione nella misura del 25%.

Pur ritenendo apprezzabili le motivazioni esposte dal legale di C.E.R.M.E.C. si ritiene opportuno e prudente integrare il fondo rischi dell'importo complessivo di euro 790.000,00 (25% di euro 3.146.446,11) in quanto tale credito non era stato considerato nella formazione del fondo rischi indicato nel ricorso.

Rapporti con Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.

CR Carrara S.p.A., in vista della proposizione del concordato, si è dichiarata disponibile a sostenere il piano di risanamento di C.E.R.M.E.C. che prevede la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 quater, l.fall., di una nuova linea di credito ordinaria di euro 1.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per scoperto di conto corrente ed euro 750.000,00 per anticipo fatture al salvo buon fine e la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, quater l.fall., di una nuova linea di credito straordinaria di euro 3.000.000,00, garantita da ipoteca sull'immobile dell'azienda tenuto conto delle ipoteche già iscritte, da utilizzare per interventi di investimento e di riammodernamento del sito produttivo (bonifica, manutenzione, ammodernamento etc).

Per tali motivi il creditore CR Carrara è stato inserito tra i “creditori strategici” e gli interventi finanziari successivi alla presentazione del concordato avrebbero goduto della prededuzione di cui all'art. 182, quater della legge fallimentare.

La banca in data 29.11.2011 ha comunicato ai Commissari giudiziali la “... *disponibilità ad assumere la veste di creditore strategico, sulla base delle condizioni stabilite nel Piano, con riserva di valutare, nel merito creditizio, la richiesta di concessione di affidamenti, assistiti dalla prededuzione ex art. 182 quater L.F., formulata dalla società in concordato nel ricorso ex art. 160 L.F. e al momento indentificata nelle seguenti forme tecniche:*

- *fido con massimale di Euro 1.000.000,00=, di cui Euro 250.000,00= per a.p.c. ed Euro 750.000,00= per anticipo fatture s.b.f.;*
- *finanziamento ipotecario di Euro 3.000.000,00= garantito da ipoteca volontaria su il sito produttivo di proprietà della società.*

Quanto sopra senza alcun pregiudizio in merito alla dichiarazione di voto da esprimersi relativamente alla proposta che sarà esaminata nella adunanza dei creditori fissata per il giorno 15/12 p.v.”

Tale comunicazione, pur esprimendo una riserva di analisi del merito creditizio, determina il riconoscimento del proprio ruolo di “creditore strategico” con i relativi impegni ad esso connessi e dettagliatamente previsti nel ricorso e nel piano industriale su cui questo si fonda.

Transazione e nuovo contratto di locazione Fin.Lor.

Il ricorso di C.E.R.M.E.C. ha evidenziato (punto 4.3.1.), tra l’altro, il contenzioso pendente nante il Tribunale di Massa contro la società Fin.Lor. in merito a contestazioni sul rapporto di locazione avente ad oggetto le aree e gli immobili in via Longobarda.

C.E.R.M.E.C. ha stipulato un accordo transattivo, previa autorizzazione degli Organi della procedura, che definisce le vicende pregresse e determina la stipula di un nuovo contratto di locazione, con effetti dal 1.12.2011 e prevede il riconoscimento di un credito privilegiato di € 554.250,00 in luogo dell’importo di € 750.000,00 prudenzialmente iscritto nel fondo rischi in sede di ricorso.

Il corrispettivo della transazione può essere così riepilogato:

Canoni di locazione ed indennità di occupazione fino alla data di presentazione del concordato	585.500,00
Interessi maturati alla data del concordato convenzionalmente pattuiti	20.000,00
Differenza canoni come da punto 6 del contratto di locazione lotto A per il periodo 01/12/2011 30/04/2012	8.750,00
A dedurre accordo transattivo di decurtazione canoni	-60.000
Totale importo riconosciuto a Fin.Lor fino alla domanda di concordato	554.250,00
importo già accantonato a fondo rischi per la posizione Fin.Lor.	750.000,00
- Importo riconosciuto a Fin.Lor. fino alla domanda di concordato	-554.250,00
Minor esborso concordatario conseguente l'accordo di transazione raggiunto con Fin.Lor.	195.750,00

Transazione Imerys Minerali S.p.A. e contratto di acquisto area.

Nel ricorso depositato da C.E.R.M.E.C. (punto 4.3.1.) si dà atto del contenzioso pendente nanti il Tribunale di Massa con la società Imerys che aveva richiesto il risarcimento per gli oneri di bonifica sostenuti su di un'area sita in Massa, quantificati, in via provvisoria, in euro 427.983,79.

È stato definito, previa autorizzazione degli organi della procedura, un accordo transattivo che definisce le vicende pregresse e determina la stipula di un contratto di preliminare di acquisto dell'area in oggetto.

La cessione a C.E.R.M.E.C. dell'area immobiliare di proprietà di Imerys è stata convenuta mediante pagamento di un corrispettivo di euro 1.600.000,00, garantito da ipoteca legale a favore del venditore.

In caso di mancata omologazione del concordato preventivo o di mancata autorizzazione del mutamento di destinazione urbanistica dell'area immobiliare è prevista la rinuncia ad ogni e qualsiasi reciproca domanda oggetto della controversia giudiziaria pendente dinnanzi al Tribunale di Massa, con compensazione delle spese di causa e con impegno di entrambe le parti di ottenere dai rispettivi difensori una dichiarazione di rinuncia al beneficio della solidarietà di cui all'articolo 68 della Legge Professionale.

Il fondo rischi indicato in ricorso prevedeva uno stanziamento di euro 450.000,00; detto stanziamento, di fatto, viene liberato dall'intervenuto accordo transattivo.

L'acquisto dell'area per il corrispettivo di euro 1.600.000,00, al quale debbono sommarsi oneri accessori di acquisto di circa euro 50.000,00, determina una riduzione dell'investimento, previsto nel piano per euro 1.750.000,00, di euro 100.000,00.

Transazione Venturi Impianti S.r.l.

Nel ricorso depositato da C.E.R.M.E.C. (punto 4.3.1.) si dà atto del contenzioso pendente nanti il Tribunale di Massa con la società Venturi Impianti S.r.l. relativo ad opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 180/2011, con cui il Tribunale di Massa ha ingiunto a carico di Cermec S.p.A. il pagamento dell'importo in linea capitale di euro 37.292,80, oltre interessi legali nella misura stabilita dal d.lgs. 231/2002.

È stato definito, previa autorizzazione degli Organi della procedura, un accordo transattivo che definisce le vicende pregresse e determina il credito di Venturi Impianti nei confronti di C.E.R.M.E.C. per l'importo in linea capitale di euro 37.292,80.

Il credito è collocato nella classe dei "creditori strategici" con soddisfazione nella misura del 75%.

La transazione suddetta non determina sostanziali variazioni dell'onere concordatario in quanto già prevista nel piano.

Contenzioso instauratosi dopo il 22-08-2011

Il legale di C.E.R.M.E.C. ha evidenziato agli scriventi Commissari che successivamente alla data del 22.08.2011 e sino alla data odierna, la Società è stata convenuta nei seguenti procedimenti:

- a) Consorzio Italiano Compositori/Cermec S.p.A.: decreto ingiuntivo n. 6739/2011, emesso dal Giudice di Pace di Bologna, a favore di Consorzio Italiano Compositori, avente ad oggetto la condanna di C.E.R.M.E.C. S.p.A. al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 4.860,00, oltre interessi legali di mora e spese legali, liquidate in complessivi euro 634,00, per il contributo annuale di spese di gestione e per campionamenti del Marchio qualità C.I.C.;
- b) Rimini Fiera S.p.A. / C.E.R.M.E.C. S.p.A.: decreto ingiuntivo n. 3153/2011, emesso dal Giudice di Pace di Rimini, a favore di Rimini Fiera S.p.A., avente ad oggetto la condanna di Cermec S.p.A. al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 988,80, oltre interessi legali e spese legali, liquidate in complessivi euro

538,50, per la prenotazione da parte di C.E.R.M.E.C. S.p.A. dell'area preallestita tipo CIC per la Fiera "Ecomondo 2010";

- c) Foel S.r.l./C.E..M.E.C. S.p.A.: procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., promosso da Foel S.r.l., pendente innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 879/2011, volto a sentir condannare Cermec al pagamento dell'importo di euro 67.803,51, oltre interessi, asseritamente dovuto per la fornitura di materiale eseguita dalla società attrice (Foel) a ErreErre per la realizzazione dell'impianto di sua proprietà su richiesta di Cermec.

CE.R.M.E.C. S.p.A. ha ritenuto di non proporre opposizione ai decreti ingiuntivi di cui ai punti a) e b), in quanto ritiene fondate le pretese creditorie con essi fatte valere; dunque, i relativi importi dovranno essere allocati nella classe creditori "chirografari ordinari" e verranno corrisposti nei rispetto delle modalità e dei tempi previsti nella domanda di concordato per tale categoria di crediti.

Poiché tali posizioni erano già state considerate sia dal punto di vista quantitativo che per collocazione nel piano concordatario e tenuto conto dei modesti importi in linea capitale si ritiene che non incidano sulla determinazione del fabbisogno concordatario.

Per contro, C.E.R.M.E.C. ha ritenuto di dover contestare le pretese avanzate da Foel nei suoi confronti ed azionate con il ricorso ex art. 702 bis e seguenti c.p.c., costituendosi in giudizio nel rispetto dei termini di legge.

Per detto credito i Commissari hanno ritenuto di inserire la richiesta quale "creditore ordinario", con soddisfazione nella misura del 25%, e di accantonare al fondo rischi euro 20.000,00 (di cui euro 17.000,00 in linea capitale e il resto per interessi).

Gli obblighi assunti dai Comuni di Massa e di Carrara

Il Comune di Massa ed il Comune di Carrara, nella loro qualità di soci di C.E.R.M.E.C., al fine di garantire il buon esito del concordato, hanno assunto i seguenti impegni:

- ✚ rideterminare le tariffe di conferimento del RU indifferenziato e le relative modalità di pagamento;
- ✚ erogare finanziamenti a C.E.R.M.E.C., secondo le modalità previste nel piano, per totali euro 15.700.000,00.

Sulle tariffe e sulle modalità di pagamento il Comune di Carrara con delibera di Giunta Comunale n. 461 del 30.09.2011, in attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 09.08.2011, ha preso atto che, con effetto dal 01.08.2011, la tariffa di conferimento di RU indifferenziato (CER 20.03.01) presso l'impianto C.E.R.M.E.C. è pari a euro/ton 174,35 più Iva e che il pagamento dei relativi importi debba avvenire *“con cadenza per decadi a consuntivo dei servizi svolti”*.

Il Comune di Massa, con atto di Giunta del 6.10.2011 n. 235, ha assunto identici impegni.

Sull'erogazione di finanziamenti, in conto investimenti ed in conto gestione per totali € 15.700.000,000, gli scriventi Commissari giudiziali, con nota del 21.11.2011, hanno formalmente invitato i soci di C.E.R.M.E.C., Comuni di Massa e di Carrara, ad un impegno nel bilancio triennale degli impegni di spesa assunti.

Il Comune di Massa, con atto di Consiglio Comunale del 29.11.2011 n. 63, ha deliberato di appostare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2011 e al bilancio pluriennale 2012 – 2013, adempiendo così agli obblighi assunti in

sede di presentazione della domanda di concordato e a quanto richiesto dai Commissari giudiziali.

Il Comune di Carrara con delibera n. 103 del 29-11-2011 in pari data ha assunto identici impegni.

Sopravvenienze passive emerse dopo la domanda di concordato (creditori ipotecari, posizionamento in altre classi)

La società creditrice B.P.S. S.r.l., nelle more della presentazione del ricorso, ha iscritto, in forza di decreto ingiuntivo, ipoteca giudiziale sui beni immobili della C.E.R.M.E.C., iscrizione RG 5781 – RP 937 del 30/06/2011, per un credito di euro 269.430,16.

Lo stesso dicasi per la società creditrice Ing. Umberto Forti & Figlio S.p.A. che, in forza decreto ingiuntivo ha iscritto ipoteca giudiziale, iscrizione RG 7302 – RP 1180 del 08/08/2011, per un credito di euro 156.520,32.

Detti creditori risultavano inseriti nel passivo concordatario nella classe dei “creditori ordinari”, con soddisfazione del 25%.

La riclassificazione di detti creditori nel rango dei creditori privilegiati determina un aggravio dell’onere concordatario di euro 319.721,57 così determinato.

Creditore	Importo debito previsto nel piano	Onere previsto nel piano concordatario	Onere previsto a seguito spostamento della posizione fra i privilegiati	Maggior onere concordatario
B.P.S. Srl	290.000,00	72.500,00	269.430,16	196.930,16
Ingg. Forti Spa	134.915,65	33.728,91	156.520,32	122.791,41
TOTALI	424.915,65	106.228,91	425.982,16	319.721,57

Alcuni creditori hanno dovuto essere riclassificati con passaggio dalla classe dei creditori ordinari a quella dei creditori strategici (Comeco Ambiente S.r.l., Envicheck S.r.l., Genesi S.r.l., Numeko S.r.l.), determinando un maggior onere di concordato di euro 25.551,00.

Creditore	Importo debito previsto nel piano	Onere previsto nel piano concordatario	Onere previsto a seguito spostamento della posizione fra gli strategici	Maggior onere concordatario
Comeco Ambiente srl	10.818,00	2.704,50	8.113,50	5.409,00
Envicheck	4.680,00	1.170,00	3.510,00	2.340,00
Genesi srl	15.504,00	3.876,00	11.628,00	7.752,00
Numeko srl	20.100,00	5.025,00	15.075,00	10.050,00
TOTALI	51.102,00	12.775,50	38.326,50	25.551,00

C.E.R.M.E.C. ha reso noto dell'esistenza di alcuni decreti ingiuntivi notificati prima della domanda di ammissione al concordato, i cui termini per l'opposizione scadevano dopo la domanda di concordato, non opposti per carenza di interesse.

Dette posizioni sono state comunque considerate nella classe dei "creditori chirografari ordinari" al fine di determinare l'esatto onere concordatario.

Alla luce degli eventi che hanno interessato la gestione aziendale dopo la data del 22 agosto 2011, considerato l'intervenuto incasso di crediti antecedenti alla domanda per totali euro 1.220.000,00, non previsti dalle risorse del piano, i Commissari ritengono di determinare un maggior onere concordatario pari ad euro 944.905,48 determinato come indicato nel prospetto di sintesi seguente.

Importi che determinano maggiore onere concordatario

Transazione fiscale anni 2003-2004-2005	55.379,91
Transazione Unicredit-ErreErre – richiesta del 26/09/2011	1.150.000,00
Creditore Liguria Assicurazioni S.p.A.	790.000,00
Creditore Fo.El. S.r.l.	20.000,00
Creditori ipot. B.P.S.S.r.l.ed Impresa lavori Ingg. U.Forti&figlio S.p.A.	319.721,57
Creditori Comeco, Envichek, Genesi e Numero	25.551,00
TOTALE maggiori esborsi	2.360.652,48

Importi che determinano minore onere concordatario

Transazione Fin.Lor.	195.750,00
Incasso, alla data odierna, di crediti sorti ante concordato	1.220.000,00
TOTALE maggiori disponibilità	1.415.750,00

Il maggior onere concordatario di euro 944.905,48 può trovare capienza nei fondi rischi stanziati per euro 5.590.000,00, già rilevati nello stato delle passività di cui al paragrafo 5.1 del ricorso, e negli ulteriori accantonamenti per future sopravvenienze passive di euro 4.250.000 rilevati nel piano dei pagamenti previsti dal concordato nel paragrafo 5.2 del medesimo ricorso.

Lo stato delle passività può quindi essere riesposto alla luce dei soli adeguamenti contabili intervenuti per la normale dinamica aziendale dalla data del 22 agosto 2011.

L'onere concordatario, pertanto, dovrà essere aggiornato alla luce di queste variazioni essendo il maggior onere di cui sopra già compreso nel fondo rischi appostato.

Le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale aggiornata alla data del 21 agosto 2011 hanno comportato la rideterminazione di un maggior onere concordatario di € 349.008,00 come di seguito riepilogato.

Anche questo maggiore esborso non determina variazioni sostanziali al piano concordatario in quanto trova capienza negli stanziamenti al fondo rischi non ancora impegnati.

Riepilogo delle somme necessarie ad assolvere il concordato:

A) DEBITI PREDEDUCIBILI	IMPORTI	TOTALI	%	ONERE
oneri di giustizia	1.200.000			
altri pagamenti in prededuzione	1.347.748			
TOTALE PREDEDUCIBILI		2.547.748	100%	2.547.748
B) DEBITI PRIVILEGIATI O EQUIPOLLENTI				
Dipendenti	830.500			
Professionisti	87.424			
Artigiani	148.280			
Cooperative	83.839			
Leasing	29.317			
giudiziali – legali	452.522			
enti previdenziali	71.593			
Erario	1.156.868			
atri tributi	54.686			
mutui ipotecari	1.060.175			
TOTALE PRIVILEGIATI (100%)		3.975.205	100%	3.144.705
C) DEBITI CHIROGRAFARI:				
<i>C1) creditori strategici</i>				
Fornitori	12.540.749			
Cassa di Risparmio di Carrara	<u>2.042.183</u>			
Totale creditori strategici		14.582.932	75%	10.937.199
<i>C2) creditori ordinari</i>				
Fornitori	362.165			
BNL	3.975.639			
Unicredit ed ex Bipop	2.095.154			
Unipol / UGF	1.658.505			
MPS	731.221			
Ifitalia	332.609			
Altri crediti	-			
Totale creditori ordinari		9.155.293	25%	2.288.823
<i>C3) creditori pubblici</i>				
Erreerre	612.000			
Fornitori	705.394			
Totale creditori pubblici		1.317.394	20%	263.479
TOTALE CHIROGRAFARI		31.578.572		19.181.954
D) FONDI RISCHI (IMPORTO MANTENUTO INALTERATO)		5.590.000		5.590.000
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)		37.168.572		24.771.954
storno posizioni già inserite nella relazione di aggiornamento				-345.273
fabbisogno concordatario netto				24.426.682
FABBISOGNO CONCORDATARIO INDICATO IN RICORSO				24.077.674
MAGGIOR FABBISOGNO PER CONCORDATO				349.008

L'onere concordatario aggiornato alla data di presentazione del ricorso presso il Tribunale di Massa può essere rideterminato in complessivi € 24.426.682,00 con un maggiore onere di € 349.008,00.

I fondi rischi analiticamente accantonati possono essere rideterminati nella seguente misura.

Prospetto riepilogativo degli accantonamenti a fondo rischi ed imprevisti aggiornati	
Accantonamenti a fondo rischi come da indicazione ufficio legale	
accantonamento a fondo rischi - DELCA / FACTOR + causa FACTORIT. L'appostamento fa riferimento al rischio connesso all'accettazione di avvenuta cessione di fatture (anche per prestazioni di servizio non effettuate) che la società Delca Spa ha effettuato in favore di varie società di factoring. In taluni casi il Presidente Bertoneri e/o il Direttore Vaira ha rilasciato alle citate società di factoring ulteriore dichiarazione di riconoscimento di debito.	-1.750.000,00
accantonamento a fondo rischi per PVC. L'accantonamento si è reso necessario visto l'esito dell'accertamento fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza e la sentenza di Corte Costituzionale circa il raddoppio dei termini ex-legge 78/2000 periodo 2003/2005. Per la definizione dei periodi 2006/2008 è stato definito un accordo con l'agenzia delle entrate il cui pagamento (euro 1.347.748) è inserito, in concordato, fra i debiti in prededuzione.	-1.350.000,00
accantonamento a fondo rischi - FIN LOR. L'appostamento si è reso necessario visto lo stato di avanzamento delle cause intentate dalla società Finlor.	-554.250,00
accantonamento a fondo rischi - BPS. L'appostamento effettuato sulla base della relazione di aggiornamento sul concordato alla data del 05/12/2011	-196.930,16
accantonamento a fondo rischi - Ingg. Forti Spa. L'appostamento effettuato sulla base della relazione di aggiornamento sul concordato alla data del 05/12/2011	-122.791,41
accantonamento a fondo rischi - Fo.El. srl. L'appostamento effettuato sulla base della relazione di aggiornamento sul concordato alla data del 05/12/2011	-20.000,00
accantonamento a fondo rischi - Comeco Ambiente, Envichek, Genesi e Numeko. L'appostamento effettuato sulla base della relazione di aggiornamento sul concordato alla data del 05/12/2011	-25.551,00
accantonamento a fondo rischi - ERREERRE.-UNICREDIT. L'appostamento si è reso necessario viste le garanzie prestate in favore di ERREERRE (garanzie oggetto di valutazione ai fini di eventuali opposizioni) ed in considerazione della dichiarazione di fallimento della società	-3.900.000,00
accantonamento a fondo rischi - ERREERRE - REGIONE TOSCANA - LIGURIA ASSICURAZIONI. L'appostamento si è reso necessario viste le garanzie prestate in favore di ERREERRE (garanzie oggetto di valutazione ai fini di eventuali opposizioni) ed in considerazione della dichiarazione di fallimento della società	-790.000,00
accantonamento a fondo rischi per ripristini ambientali	
TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI	-8.709.522,57
importo fondo rischi inserita in concordato - parte privilegiata	2.223.971,57
importo fondo rischi inserita in concordato - parte chirografaria	6.485.551,00
TOTALE FONDI RISCHI	8.709.522,57
totale crediti sorti fino alla data del concordato incassati alla data odierna come da relazione	1.220.000,00
TOTALE FONDI RISCHI AL NETTO DELL'INCASSO DI CREDITI CONCORDATARI	7.489.522,57
totale fondi rischi inseriti nel piano concordatario	5.590.000,00
totale stanziato nei budget 2011-2019 a titolo di sopravvenienze passive	4.250.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E DI STANZIAMENTI PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE	9.840.000,00
DISPONIBILITA' RESIDUA DI ACCANTONAMENTI A F.DI RISCHI E DI STANZIAMENTI PER SOPRAVV. PASSIVE	2.350.477,43

Le variazioni intervenute determinano una disponibilità di fondi per imprevisti pari ad € 2.350.447,00 il cui importo, alla luce delle verifiche effettuate, appare idoneo a coprire eventuali rischi e sopravvenienze che si manifestassero.

IL PIANO DI RISANAMENTO - PREMESSE

Il piano industriale, altresì definito *business plan*, è il documento che illustra in termini qualitativi e quantitativi le intenzioni del *management* relative alle strategie competitive dell'azienda, le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici e soprattutto diffonde la stima dei risultati attesi. Il piano è redatto inquadrando l'azienda all'interno del suo settore di appartenenza e dell'ambiente competitivo, con una descrizione dettagliata del *management* e della compagine societaria.

Il *business plan* ha un ruolo vitale nell'ambito della gestione delle imprese in quanto risulta utile al *management* per la rappresentazione della propria visione imprenditoriale ed è fondamentale ai componenti del Consiglio di Amministrazione per svolgere appieno il ruolo di indirizzo e controllo della società.

In ottica meramente finanziaria il principale obiettivo di un piano industriale è di consentire al *management* di definire in che modo l'azienda intende tutelare il proprio valore ed anzi accrescerlo a tutela di tutti gli interessati (azionisti, finanziatori, ecc.).

Non vi sono norme precise per la compilazione del piano industriale, né una struttura standardizzata.

La società C.E.R.M.E.C. S.p.A. ha formulato un piano di risanamento che si sviluppa su di un arco temporale di otto anni (2011-2019) che prevede di

assolvere l'onere concordatario con le modalità ed i termini di cui alla proposta esaminata nel paragrafo precedente.

Il piano è stato oggetto di analisi da parte del professionista incaricato, ex art. 161 c.3 L.F., di certificare, attraverso l'asseverazione, la veridicità dei dati aziendali e di fornire il giudizio prognostico sulla fattibilità del piano, sull'attendibilità della situazione patrimoniale economica e finanziaria e l'attuabilità del soddisfacimento dei crediti.

Le analisi di cui al ricorso sono fondate sulla situazione contabile aggiornata al 30-06-2011, poi aggiornata dai Commissari giudiziali al 21-8-11, ma soprattutto sui *budgets* economici e finanziari previsionali relativi agli esercizi 2011 – 2019.

I Commissari evidenziano che la verifica dei *budgets* sia di portata limitata in quanto da un lato, i dati oggetto di analisi non hanno ancora avuto manifestazione certa in quanto sono il frutto di previsioni e attese future elaborate dagli amministratori; dall'altro, la situazione di crisi che sta interessando l'economia mondiale potrebbe influenzare l'attendibilità del piano, rendendo particolarmente difficile la valutazione delle ipotesi che lo sottendono.

I Commissari hanno, comunque, accertato il rispetto del principio di chiarezza e completezza del piano.

In particolare, tale verifica trova qui applicazione secondo la completezza sostanziale e la completezza formale.

In secondo luogo, i Commissari hanno considerato l'attendibilità del piano, ovvero la fondatezza delle basi sulle quali è costruito e la ragionevolezza dei risultati che si propone di conseguire.

Le principali verifiche hanno riguardato la coerenza delle proiezioni economiche e finanziarie con i risultati del recente passato, o la presenza di solide motivazioni per giustificare eventuali scostamenti rilevanti e la plausibilità delle ipotesi di base assunte e dei parametri tecnici utilizzati per le previsioni.

I Commissari osservano che un piano economico-finanziario ha valenza se redatto su di uno sviluppo temporale non eccessivamente lungo, come nel caso (otto anni).

La redazione di un piano di lungo periodo è giustificabile soltanto quale strumento per supportare la domanda di concordato preventivo e per dimostrare, in linea di massima, che l'intervento di risanamento potrà far recuperare a C.E.R.M.E.C. S.p.A. l'equilibrio economico-finanziario, elemento indispensabile per garantire l'assolvimento dell'onere concordatario stimato e la continuità aziendale quale suo presupposto.

IL PIANO DI RISANAMENTO – ESAME

I Commissari hanno quindi analizzato il piano al fine di verificarne le sue assunzioni (*assumptions*) nella loro effettiva realizzabilità.

Il piano industriale prevede che i ricavi di vendita siano determinati assumendo la costanza delle quantità lavorate opportunamente correlate con tariffe incrementalmente che i Comuni di Massa e Carrara si sarebbero resi disponibili ad applicare.

In altri termini il piano assicura il raggiungimento dei ricavi ipotizzati o attraverso l'incremento delle quantità lavorate, ovvero della diversificazione del prodotto, ovvero da un aumento delle tariffe per tonnellata lavorata strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Relativamente ai costi variabili il piano ha tenuto conto degli approvvigionamenti storici e delle prevedibili evoluzioni dei prezzi sul mercato di riferimento.

I costi del personale sono stati analiticamente individuati sulla base di un organico di n.57 unità lavorative con previsione, però, di incremento di produttività tale da liberare risorse umane verso altre attività remunerative.

Le spese generali sono state preventivate sulla scorta della struttura che la società intende adottare per una maggiore efficacia ed efficienza gestionale.

Gli oneri finanziari sono stati correlati alle linee di credito necessarie per il supporto delle attività aziendali.

La società, a completamento delle sue assunzioni, ha previsto nuovi investimenti per € 7.200.000 da effettuarsi nei prossimi cinque anni.

Gli investimenti riguardano opere di bonifica, acquisto di aree industriali ed acquisto di macchinari specifici.

Dal punto di vista finanziario il piano ha previsto una giusta correlazione tra gli incassi, che avvengono nei trenta giorni, ed i pagamenti ricorrenti.

Le *assumptions* per lo sviluppo del piano finanziario sono state così riassunte:

- verranno effettuati investimenti per 7,2 milioni di euro, come indicato nella tabella riportata a pagina 53 del piano;
- non verranno effettuate alienazioni e dismissioni di immobili strategici per l'attività d'impresa;
- l'incasso dei crediti verso clienti e verso altri vantati dalla Società è stato previsto con cadenza mensile;
- l'incasso derivante dall'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato ipotizzato variabile e tenuto conto della stagionalità dei flussi di rifiuti conferiti a C.E.R.M.E.C.;

- il pagamento delle materie prime e semilavorati, degli altri costi per servizi e dei noleggi sarà effettuato – in misura costante – entro 30 giorni dall’acquisto;
- il pagamento del personale, degli affitti, dei leasing e delle commissioni per spese bancarie avverrà – in misura costante – nello stesso mese in cui il servizio e/o la prestazione è stata resa;
- il pagamento delle imposte sui redditi avverrà, ogni anno, per il 40% nel mese di giugno e per il 60% nel mese di novembre;
- il pagamento di tutti gli altri costi e spese sarà effettuato – in misura costante – entro 30 giorni dal mese in cui si riferiscono gli acquisti;
- il pagamento dei debiti correnti verso banche verrà effettuato con i crediti verso clienti che verranno via, via incassati, ricorrendo, se necessario, a forme di smobilizzo dei crediti;
- non è stato considerato l’effetto positivo sulle imposte sui redditi della società derivante dall’utilizzo delle perdite fiscali conseguite fino al 31/12/2010.

Il piano economico prevede che la società potrà conseguire un utile di esercizio sin dall’anno 2012; tale utile si attesterà a circa € 1.000.000,00 al netto dell’imposizione fiscale.

Dal punto di vista finanziario è previsto che la società produca flussi finanziari positivi già dal 2012; il *cash flow* generato si attesterà a circa € 2.000.000,00 annui.

Il piano come sopra costruito di per sé stesso non sarebbe sufficiente ad assorbire, nei tempi indicati, il pagamento dell’onere concordatario il cui fabbisogno ammonta ad € **24.077.674,00**.

Il piano dei pagamenti ai creditori prevede i seguenti pagamenti annuali (i valori sono espressi in migliaia di euro):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
- 710	-3.800	-3.295	- 3.771	-3.563	-3.593	- 1.720	- 1.783	- 1.843	24.078

La provvista occorrente per dar corso a tali pagamenti verrà reperita mediante due differenti fonti:

- ☒ mediante l'utilizzo del *cash flow*, pari a 15,704 milioni di euro, che la ricorrente produrrà grazie alla prosecuzione dell'attività nel periodo 2012 – 2019, come risulta dalla seguente tabella riassuntiva:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
-690	2.500	2.095	2.071	1.963	2.293	1.720	1.783	1.969	15.704

- ☒ mediante l'apporto dei soci, per l'importo complessivo di 8,5 milioni di euro, temporalmente così ripartiti:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
1.400	1.300	1.200	1.700	1.600	1.300	8.500

La somma dell'indicato apporto dei soci e del *cash flow* aziendale ammonta a complessivi 24,204 milioni di euro sufficienti all'assolvimento degli impegni di cui alla proposta concordataria avanzata.

L'onere concordatario rideterminato alla data del 21 agosto 2011 prevede un esborso complessivo di € 24,426 milioni; la differenza tra i flussi generati dal piano ed il nuovo onere concordatario appare ampiamente coperta dagli

accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, che hanno evidenziato una capienza non impegnata di € 2,350 milioni, e/o dagli incassi dei crediti.

IL PIANO DI RISANAMENTO - ELEMENTI DI CRITICITÀ

La continuità aziendale

L'attività della società C.E.R.M.E.C. S.p.A. è basata sulla già considerata convenzione stipulata con i Comuni di Massa e Carrara (soci) in attuazione della legge 142/92. La convenzione avrà termine il 31-12-2022, data posteriore al 2019, ultimo esercizio previsto nel piano.

I recenti interventi normativi hanno dato vita all'ipotesi che detta convenzione potesse essere illegittima sia dal punto di vista dell'affidamento in essere sia dal punto di vista dell'eventuale interruzione dell'efficacia giuridica a causa dell'insorgenza di una procedura concorsuale.

La società ha richiesto un parere legale in merito che ha confermato sia la legittimità della convenzione sino a scadenza sia l'efficacia giuridica della stessa in pendenza di concordato preventivo di continuità.

La determinazione dei ricavi

Le analisi prodotte dalla ricorrente in ordine alla possibilità che, almeno nei prossimi anni, le quantità trattate non scendano sotto le 70.000 tonnellate/anno appaiono verosimili.

Gli incrementi dei ricavi preventivati nel piano nella misura del 15% sono compatibili con gli impegni assunti dai Comuni di Massa e di Carrara sebbene gli scriventi Commissari rilevino che l'attuale tariffa applicata è già

posizionata su una fascia alta del mercato di riferimento che potrebbe determinare effetti “politici” indesiderati ed imprevisti in caso di ulteriori aumenti necessari per il mantenimento dei ricavi di piano.

L'intervento finanziario della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Carrara, con nota del 29-11-2011 inviata a mezzo raccomandata ai Commissari, preso atto della proposta di concordato, ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere la qualifica di “creditore strategico” sulla base delle condizioni concordatarie, riservandosi di valutare nel merito creditizio la richiesta di concessione degli affidamenti previsti dalla proposta:

fido di € 1.000.000,00 (€ 250.000,00 per ap.c. - € 750.000,00 per anticipo s.b.f.);

finanziamento ipotecario per € 3.000.000,00 garantito da ipoteca sul sito produttivo.

La comunicazione della banca, pur esprimendo una riserva di valutare il merito creditizio dell'operazione, di fatto, denota un'accettazione della qualifica di “creditore strategico” sulla base delle condizioni stabilite nel “piano”.

Dette condizioni, come noto, prevedono l'intervento finanziario a supporto di C.E.R.M.E.C. S.p.A. quale condizione indispensabile per la buona riuscita dell'intera operazione.

L'apporto dei soci Comuni di Massa e di Carrara.

I soci Comune di Carrara e Comune di Massa hanno assunto specifiche obbligazioni sia con l'assemblea dei soci in data 30 luglio 2011, sia mediante delibere consiliari:

Comune di Massa con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 09-08-2011;

Comune di Carrara con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 09-08-2011.

Entrambi gli Enti hanno deliberato di procedere ai relativi finanziamenti con la seguente condizione di efficacia giuridica: i) tali finanziamenti, in caso di omologazione ex art. 180 l.fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l.fall., saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l.fall.

I Commissari sono stati invitati all'Assemblea del 4-11-11 avente ad ordine del giorno, tra l'altro, la procedura concorsuale aperta in data 22-09-11.

In tale sede i Comuni di Massa e di Carrara venivano sollecitati ad attivarsi senza indugio per poter inserire gli impegni assunti dalle predette delibere consiliari nel bilancio triennale degli Enti con ampia motivazione.

I Comuni di Massa e di Carrara si dichiaravano disponibili ad inserire il loro impegno di spesa in occasione dell'assestamento del bilancio triennale del Comune entro la data del 29-11-2011.

In data 29-11-2011 entrambi i Comuni hanno assunto le delibere suddette **(allegati n. 3 e n.4)**.

Gli scriventi Commissari ribadiscono che gli impegni dei Comuni di Massa e di Carrara assumono un ruolo determinante per il buon esito del piano concordatario, infatti:

il *cash flow* generato dalla gestione non è sufficiente alla copertura delle uscite previste per assolvere l'onere concordatario;

gli investimenti previsti nel piano industriale sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività aziendale in quanto riferibili a prescrizioni da tempo intimate dagli Enti preposti al controllo dell'attività quali Provincia di Massa-Carrara, Arpat, Ministero dell'Interno-VVFF, ecc.).

ANALISI SWOT

L'analisi SWOT, conosciuta anche come matrice SWOT, è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di *forza* (Strengths), *debolezza* (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo.

Le analisi e le osservazioni sopra riportate possono essere riepilogate nel seguente schema.

<p style="text-align: center;">Punti di forza (Strengths)</p> <p>Affidamento in esclusiva dei servizi rifiuti</p> <p>Previsione di investimenti strategici</p> <p>Tariffe concordate con i soci</p> <p>Mantenimento del personale attualmente in forza</p>	<p style="text-align: center;">Punti di debolezza (Weaknesses)</p> <p>Mancata acquisizione dell'area di mercato "Lunigiana"</p> <p>Possibile superamento tecnologico degli impianti</p> <p>Problematiche "politiche" legate all'aumento tariffario</p> <p>Problematiche legate alle concessioni</p>
<p style="text-align: center;">Opportunità (Opportunities)</p> <p>Risanamento dell'azienda</p> <p>Raggiungimento dell'equilibrio economico sin dal 2013</p> <p>Diversificazione dell'attività produttiva</p>	<p style="text-align: center;">Minacce (Threats)</p> <p>Riduzione dei quantitativi trattati</p> <p>Sottostima degli oneri finanziari</p> <p>Allungamento dei tempi di incasso previsti dai clienti</p>

IL PIANO DI RISANAMENTO - ANALISI DI CONVENIENZA RISPETTO AL FALLIMENTO

Tutto l'impianto delle norme che regolano il concordato è rivolto a ricercare un nuovo equilibrio tra interesse pubblico ed esigenze private.

In questo alveo s'inserisce l'ampia articolazione dell'art. 160 L.F. che inerisce sostanzialmente alla volontà del debitore in crisi o già insolvente di volersi avvalere dell'istituto, non solo al fine del soddisfacimento dei creditori ma anche, ove compatibile, del risanamento dell'impresa.

L'imprenditore tenta di ricondurre nell'ambito giurisdizionale le attività di ristrutturazione e risanamento che, nella prassi, vengono svolte all'interno di ambiti eminentemente aziendali.

Viene, pertanto, del tutto superata la logica del concordato liquidatorio che rappresenta, ora, una delle modalità di soluzione della crisi aziendale, ma nelle intenzioni, la deteriore.

Il piano concordatario proposto pare idoneo a generare flussi di cassa derivanti dalla gestione (€ 15.704.000,00) e dall'apporto dei soci (€ 8.500.000,00 oltre € 7.200.000,00 per investimenti) idonei al soddisfacimento delle spese di giustizia ed assimilate e dei creditori indicati nel piano.

L'alternativa della procedura fallimentare comporterebbe la liquidazione del patrimonio sociale costituito essenzialmente da immobili strumentali a destinazione specifica che sarebbero difficilmente valorizzabili in caso di mancata prosecuzione dell'attività aziendale.

Anche gli *assets* immateriali legati all'avviamento, alle procedure industriali e quant'altro sarebbero senza dubbio oggetto di dispersione in sede di liquidazione fallimentare.

Allo scopo di monetizzare, per quanto possibile, la convenienza o meno del concordato preventivo rispetto al fallimento si è cercato di determinare il valore dell'impresa funzionante da confrontare con il valore dell'impresa liquidata in sede fallimentare.

Il valore dell'impresa funzionante

I metodi finanziari si fondano sul principio che il valore del capitale economico sia pari al valore attualizzato dei flussi di cassa attesi nel futuro.

Si distinguono in base ai flussi di cassa e ai tassi di attualizzazione utilizzati.

Il metodo determina dapprima il valore dell'azienda ("*Enterprise Value*") in un dato momento nell'ipotesi di assenza di indebitamento finanziario come somma del valore attualizzato netto dei flussi di cassa disponibili per l'impresa ("*Free Cash Flow*") stimati in modo puntuale per un determinato periodo di tempo e del valore residuo dell'azienda, che rappresenta il valore dell'azienda oltre il periodo di previsione nell'ipotesi che essa continui la sua attività senza limiti temporali, oppure che cessi l'attività, nel qual caso tale valore finale o di realizzo dell'azienda.

Nel caso in esame, al solo fine di ottenere un termine di raffronto con l'ipotesi fallimentare, si è ipotizzato che il valore residuo consistesse nel valore attribuibile al solo compendio immobiliare alla data di scadenza del piano (2019).

Il metodo in esame prevede che i flussi di cassa disponibili siano attualizzati utilizzando un tasso pari al Costo Medio Ponderato del Capitale ("*Weighted*

Average Cost of Capital - WACC), che rappresenta la media ponderata del costo del capitale di rischio e del costo medio del debito, quest'ultimo al netto delle imposte, per una data struttura finanziaria obiettivo/sostenibile.

Il costo dei mezzi propri esprime il tasso medio richiesto dai soggetti disposti a finanziare l'investimento in qualità di azionisti. Esso è direttamente proporzionale al rischio dell'iniziativa poiché si presume che un investitore razionale richiederà rendimenti più elevati per le iniziative più rischiose.

Il rendimento del capitale di rischio si ottiene considerando:

il tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio, per la cui determinazione si è soliti considerare il rendimento dei titoli di Stato di medio/lungo periodo;

il fattore di correlazione tra il rendimento dell'investimento specifico e il rendimento medio complessivo del mercato azionario di riferimento, o rischio sistematico (Beta).

Il costo dei mezzi di terzi esprime la remunerazione richiesta da soggetti che finanziano l'investimento a titolo di credito, a copertura del rischio di perdita degli interessi e del capitale, per la cui determinazione si è soliti considerare la media ponderata del costo dei debiti dell'azienda o società.

Il costo dei mezzi di terzi è determinato al netto del beneficio fiscale conseguente alla deducibilità degli oneri finanziari.

Il valore dell'impresa funzionante è, quindi determinabile come riepilogato sinteticamente:

- + valore dei flussi di cassa attualizzati al costo medio del capitale (WACC) che riflette i premi al rischio richiesti dalla proprietà e dai creditori
- + apporti dei soci
- + Terminal value

Ipotesi assunte:

Determinanti	Valori
Investimenti senza rischio	5,28
Beta	0,64
E/D+E	0,35
D/D+E	0,65
Rischio paese	5,75
Aliquota fiscale	31,40%
Costo dell'equity	8,96
Costo del debito	5,5
Costo debito netto imposte	3,773
Wacc lordo	5,27
Wacc netto inflazione	3,71%
FORMULA DI FISCHER	
Inflazione attesa	1,50%
WACC NETTO	3,71%

Il tasso per gli investimenti senza rischio è stato individuato nel rendimento dei BTP a dieci anni. Il fattore Beta è stato rilevato dalla stampa specializzata (Aswath Damodaran) per il settore *environmental*. L'aliquota fiscale è stata determinata assumendo le aliquote IRES ed IRAP vigenti. Il costo del debito è stato indicato in via previsionale sulla base dei correnti tassi di mercato applicabili. Il tasso di inflazione è stato assunto all'1,5%. La determinazione del WACC netto è stata effettuata sulla base della formula di Fischer $(1+WACC \text{ lordo})/(1+\text{tasso inflazione}) - 1$.

Si è quindi determinato il valore dell'azienda in funzionamento attualizzando i flussi di cassa previsti nel piano C.E.R.M.E.C., sommati ai flussi straordinari per versamento aggiuntivo dei soci e determinando il valore del *terminal value* quale valore attuale dei soli beni immobili opportunamente rettificati dagli ammortamenti per il periodo 2011-2019.

In sintesi:

Anni di piano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flussi di cassa da piano	-690	2500	2095	2071	1963	2293	1720	1783	1969
wacc reale	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Fattore di sconto	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,77	0,75
Valore attuale dei flussi	-690	2411	1948	1857	1697	1911	1382	1382	1471

Valore flussi	13.368
Apporto dai soci per concordato	8.500
Terminal Value	6.925
Valore dell'azienda funzionante	28.793

Il valore attuale dell'azienda in continuità aziendale può essere indicativamente determinato in € 28.793.000,00, con tutte le riserve dovute ad un'applicazione sommaria del metodo di valutazione e nell'assunzione delle sue determinanti.

Il suddetto valore può, peraltro, essere utile per un sommario arbitraggio tra le due procedure concorsuali.

Il valore dell'impresa liquidata

Nel caso di liquidazione fallimentare il valore dell'impresa sarebbe determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori:

- + valore di liquidazione delle attività operative lorde
 - + valore di escussione di garanzie reali e personali di terzi
 - costi della procedura prededucibili
 - valore dei debiti e degli altri *claim* finanziari e operativi
- = (se positivo) valore di liquidazione del capitale netto;
= (se negativo) *loss given default* in valore

Dall'esame della situazione patrimoniale redatta alla data del 21 agosto 2011, data immediatamente antecedente alla data di presentazione della domanda di concordato, opportunamente rielaborata (**allegato n.5**), emerge un attivo fallimentare di € 21.206.642,86 a fronte di un passivo fallimentare di € 44.448.466,55.

La determinazione dell'attivo fallimentare si è basata su una consolidata prassi che ritiene realizzabile in sede di liquidazione fallimentare un valore non superiore al 70% dei valori di stima attribuiti agli *assets* aziendali.

Relativamente ai crediti si è, invece, considerato un abbattimento del 10% a titolo di ulteriore svalutazione prudenziale.

Per le proprietà immobiliari si è fatto riferimento alla stima redatta dal professionista incaricato dalla società, architetto Lino Giorgini, redatta in data 2-11-10 (**allegato n.6**).

Detto elaborato ha determinato il valore complessivo di € 12.696.034,00 così suddiviso:

- ▣ valore complessivo della proprietà C.E.R.M.E.C., sita in località Gotara e ubicata nei Comuni di Massa e di Carrara € 10.696.034,00.

✚ Valore dell'area "Montagnola" € 2.000.000,00.

Le passività sono state accolte al valore contabile.

In sintesi il valore dell'impresa in caso di liquidazione fallimentare può essere determinato nel valore di realizzo liquidatorio ipotizzato in € 21.206.642,86.

Descrizione	Importi
Attivo fallimentare	€ 21.206.642,86
Passivo fallimentare	€ 44.448.466,55
Loss given default	-€ 23.241.823,69

Appare evidente, oltre le altre considerazioni di cui *infra*, che l'azienda in continuità conserva un valore superiore e, in ogni caso, permette di mettere a disposizione dei creditori un importo superiore con una tempistica di pagamento ben determinata.

L'attenzione verso l'impresa con il suo patrimonio, con i valori da essa rappresentati, con gli interessi che determina fa sì che l'obiettivo del concordato di continuità sia quello della conservazione del "patrimonio produttivo".

Tale insieme non consiste soltanto nel complesso dei beni destinati alla produzione, ma anche nei valori acquisiti dall'attività e ad essa inscindibilmente legati che, in una liquidazione di tipo fallimentare, verrebbero dispersi.

La finalità propria della procedura consiste quindi nella conservazione di un bene ancora esistente, nonostante l'insolvenza, il cui valore deve essere incrementato per recuperarlo, accresciuto, con la stessa attività cui già inerisce.

LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA C.E.R.M.E.C.

La situazione patrimoniale alla data del 21 agosto 2011 evidenzia perdite portate a nuovo per euro 21.017.361,00, oltre euro 52.209,11 e, al 21 agosto 2011, un perdita di periodo di euro 547.722,06, che determinano un patrimonio netto negativo, precisamente pari ad euro 18.499.878,32.

Descrizione	Importo
Capitale sociale	€ 2.065.840,00
Riserva legale	€ 10.062,74
Altre riserve	€ 1.041.510,61
Perdite esercizi precedenti	-€ 52.209,11
Perdita esercizio 2010	-€ 21.017.360,50
Perdita al 21-08-2011	-€ 547.722,06
Patrimonio netto al 21-8-11	-€ 18.499.878,32

Il capitale sociale di C.E.R.M.E.C. S.p.A. è risultato al di sotto del limite legale prescritto per le società per azioni dall'art. 2327 c.c., imponendo agli organi societari gli adempimenti previsti dalla legge.

La società in data 30 luglio 2011 ha deliberato di coprire le perdite sottoponendo, però, tale operazione alla condizione sospensiva della omologazione della proposta concordataria, con provvedimento ex art. 180, l.fall., del Tribunale di Massa, mediante utilizzo delle riserve che si verranno a realizzare a seguito dell'omologazione del concordato preventivo, per effetto della sopravvenienza attiva generata dall'esdebitazione risultante ex art. 182 l.fall. dagli effetti della proposta sui crediti anteriori alla procedura concorsuale per totali euro 12.044.376,00.

La stessa Assemblea ha deliberato la copertura di euro 6.600.000,00, mediante versamenti dei soci condizionati all'omologazione del concordato preventivo secondo la clausola per cui, in caso di omologazione della

proposta ex art. 180 l.fall., tali versamenti verranno definitivamente imputati a capitale sociale; viceversa, in caso di mancata omologazione della proposta ex art. 180, l.fall., tali versamenti saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l.fall.

L'aumento di capitale dovrà essere versato in denaro nelle casse sociali ed i soci avranno la possibilità di sottoscriverlo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta omologazione del concordato preventivo, con termine per la conclusione dell'aumento del capitale sociale di sessanta giorni dopo l'avveramento della condizione sospensiva.

La procedura seguita dalla C.E.R.M.E.C. S.p.A. trova conferma di legittimità nella Dottrina maggioritaria.

LE PRECISAZIONI DI CREDITO – LE DICHIARAZIONI DI VOTO

I Commissari hanno inviato ai creditori le comunicazioni di cui all'art. 163 della legge fallimentare a mezzo lettere raccomandate del 24-10-2011, del 26-10-2011 e del 4-11-2011 (**allegato n.7**).

L'udienza per l'adunanza dei creditori è stata fissata per il giorno **15 dicembre 2011 alle ore 10,30**.

Ogni creditore può intervenire e può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione o sull'apposito *form* allegato alla comunicazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve, invece, intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono, altresì intervenire, anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

All'udienza ex art. 175 l.f. si discute della proposta, e i creditori potranno illustrare, le ragioni per le quali la proposta non deve essere accettata. Ogni creditore, poi, può anche contestare altri creditori concorrenti.

Se vi sono tali contestazioni il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, ma ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. L'ammissione, però, ha carattere provvisorio, perché non pregiudica le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti contestati (art. 176 l.f.).

Ovviamente il debitore può rispondere alle osservazione dei creditori e contestare i crediti.

In ordine alle operazioni di voto, e fino a che non si iniziano tali operazioni, il debitore, può ancora modificare la proposta, cosa che non sarà più possibile dopo che le operazioni di voto sono iniziate.

Le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato consistono nell'ottenimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

La maggioranza è calcolata sul valore dei crediti e non sul numero dei creditori, ed essendo previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi.

Nella presente procedura saranno quindi necessarie due maggioranze, quella dei crediti e quella delle classi di creditori.

Non hanno diritto al voto e sono esclusi dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se la garanzia sia contestata, quando la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto od in parte al diritto di prelazione.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Alla data di redazione della presente relazione i creditori ammessi al voto possono essere così riepilogati:

DEBITI CHIROGRAFARI	IMPORTI	IMPORTI	MAGGIORANZE
<i>C1) creditori strategici</i>			
Fornitori	12.540.749		
Cassa di Risparmio di Carrara	<u>2.042.183</u>		
Totale creditori strategici		€ 14.582.932,20	€ 7.291.467,10
<i>C2) creditori ordinari</i>			
Fornitori	362.165		
BNL	3.975.639		
Unicredit ed ex Bipop	2.095.154		
Unipol / UGF	1.658.505		
MPS	731.221		
Ifitalia	332.609		
Altri crediti	-		
Totale creditori ordinari		€ 9.155.293,05	€ 4.577.647,53
<i>C3) creditori pubblici</i>			
Erreerre	612.000		
Fornitori	705.394		
Totale creditori pubblici		€ 1.317.393,52	€ 658.697,76
TOTALE CHIROGRAFARI		€ 25.055.618,77	€ 12.527.810,39

Le maggioranze da raggiungere per l'approvazione della proposta dovranno, pertanto, essere così determinate:

- ✚ classe 1, “creditori strategici” € 7.291.467,10;
- ✚ classe 2, “creditori ordinari” € 4.577.647,53;
- ✚ classe 3, “creditori pubblici” € 658.697,76.

Ottenuto il consenso di almeno due classi la proposta dovrà ottenere la maggioranza dei crediti ammessi al voto per complessivi € 12.527.810,39.

Alla data odierna i creditori che hanno precisato il loro credito e/o hanno espresso il voto sono stati elencati nel prospetto riepilogativo dei creditori **(allegato n.8)**.

In dettaglio:

Creditori	Voti espressi	Maggioranza	Differenza
classe 1	€ 124.048,59	€ 7.291.467,10	-€ 7.167.418,51
classe 2	€ 127.289,48	€ 4.577.647,53	-€ 4.450.358,05
classe 3	€ 163,54	€ 658.697,76	-€ 658.534,22
Totale	€ 251.501,61	€ 12.527.812,39	-€ 12.276.310,78

Alla data in cui la presente relazione è stata predisposta le maggioranze di legge non risultano preventivamente raggiunte.

CONCLUSIONI

I Commissari confermano che le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nel Piano si fondano su elementi di ragionevolezza e di prudenza e che, qualora si realizzino, siano tali da consentire di mettere a disposizione le risorse necessarie per:

- l'integrale soddisfacimento dei creditori prededucibili e privilegiati e l'integrale pagamento delle spese di procedura;
- il soddisfacimento dei creditori chirografari delle diverse classi così come previsto nel ricorso.

Appare quindi evidente che la proposta concordataria formulata dal ricorrente, convalidata dal giudizio dell'esperto allo scopo nominato, presenta il requisito della fattibilità a condizione che il piano industriale esaminato si realizzi, così come ipotizzato, nei tempi e nelle modalità previste, con particolare riferimento all'apporto dei soci (Comuni di Massa e di Carrara) ed al sostegno finanziario proposto dal creditore bancario CR Carrara S.p.A., e che la qualità e la quantità delle passività, all'esito delle operazioni di voto, siano in linea con quelle allo stato note.

In particolare ci si riferisce alle posizioni di alcuni creditori, esaminate nel corso della presente relazione, che allo stato attuale potrebbero apparire incerte sia sull'*an* che sul *quantum*.

Allo stato, conclusivamente, si può affermare che, rispettate tutte le condizioni sopra indicate, fatte salve le posizioni in contestazione, la soluzione concordataria appare, per i creditori, certamente più conveniente rispetto alla prospettiva di fallimento della società debitrice.

Con la presente relazione i Commissari ritengono di aver compiutamente assolto ai compiti che la norma contenuta nell'art. 172 della legge fallimentare impone e rimangono a disposizione del Giudice, del debitore e dei creditori per i necessari chiarimenti.

All'esito della votazione, se saranno raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177, si riservano di esprimere il parere per l'omologazione disciplinato dal terzo comma dell'art. 180 della legge fallimentare.

Massa, lì 12 dicembre 2011

I Commissari giudiziali

Prof. Avv. Guido Uberto Tedeschi

Dott. Roberto Marrani